

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2011, il giorno ventinove del mese di luglio,
TRA

Il **Comune di Bisceglie** con sede legale in Via Trento n. 8, Bisceglie, 76011 – C.F., rappresentata dall'Arch Giacomo Losapio nella qualità di dirigente della Ripartizione Tecnica ed a ciò legittimato in virtù dell'art.109 t.u. 267/00, il quale agisce in esecuzione della deliberazione 256\g.c. del 29.07.2011

E

G.A.L. Ponte Lama - società consortile a responsabilità limitata con sede nel Comune di Bisceglie, alla via C.so Garibaldi n. 23, Partita IVA 06986040720, rappresentata dal consigliere delegato Girolamo Zingarelli, domiciliato presso la sede sopraindicata;

PREMESSO:

- che in data 1 marzo 2010, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura - che disciplina la gestione dell'intera materia riguardante il FEP 2007/2013.
- che è stato pubblicato il Bando sul B.U.R.P. n. 86 del 01/06/2011 in riferimento alla determina del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca del 14/04/2011 n. 44 della Regione Puglia per la presentazione delle domande di contributo alla misura 3.1 "AZIONI COLLETTIVE" del F.E.P. 2007-2013 (Fondo Europeo per la Pesca);
- che il Comune di Bisceglie intende candidarsi al Bando citato con il Progetto denominato: "*La Pesca come modello di sviluppo*";
- Obiettivo principale del progetto è contribuire alla crescita ed al risveglio di un settore, quello della pesca, in difficoltà.
L'obiettivo principale sarà raggiunto in seguito all'attuazione e gestione complessiva dei risultati dei seguenti obiettivi secondari:
 - migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
 - sviluppare, ristrutturare e/o migliorare i siti e gli approdi acquicoli;
 - accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
- che il **Comune di Bisceglie** partecipa al progetto, per svolgere tutte le attività previste, in particolare con interventi mirati a sviluppare, ristrutturare e migliorare i siti acquicoli esistenti;



- che il G.A.L. Ponte Lama, così come previsto dal suo Statuto, ha tra le sue finalità quelle di dare attuazione a strategie originali di sviluppo sostenibile integrate; considerato inoltre la competenza già maturata dal G.A.L. Ponte Lama su azioni strategiche nel settore agricolo, con la possibilità di esportare queste buone prassi anche nel settore pesca;
- che il Comune di Bisceglie promuove accordi di collaborazione con diversi enti che esprimono la volontà di collaborare in determinati settori di attività di interesse comune;
- che tali iniziative, quando attuate nell'ambito di strutture di potenziamento dell'ambiente economico, costituiscono un'occasione molto valida di trasferimento di conoscenze al Territorio;
- che il Comune di Bisceglie ed il G.A.L. Ponte Lama ritengono di mutuo interesse rafforzare i rapporti di collaborazione nei quali le attività di innovazione e qualificazione del sistema produttivo possano contribuire alla creazione di posti di lavoro ed al miglioramento della capacità organizzativa dell'intera comunità .

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Il Comune di Bisceglie intende attivare il Progetto dal seguente titolo:

- *"La Pesca come modello di sviluppo"*;

- Obiettivo principale del progetto è contribuire alla crescita ed al risveglio di un settore, quello della pesca, in difficoltà.

L'obiettivo principale sarà raggiunto in seguito all'attuazione e gestione complessiva dei risultati dei seguenti obiettivi secondari:

- migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
- sviluppare, ristrutturare e/o migliorare i siti e gli approdi acquicoli;
- accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione.

ART. 2 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Comune, in particolare, in caso di approvazione del Progetto "Azioni Collettive" citato intende far svolgere al G.A.L. Ponte Lama le seguenti attività:

- a) azioni di formazione per gli operatori del settore al fine di migliorare le competenze professionali e formative in materia di sicurezza; il budget previsto per tali azioni è di € 6.500,00;
- b) azioni di promozione del progetto mirate a promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; il budget previsto per tali azioni è di € 6.000,00;



- c) azioni di promozione volte a contribuire in modo sostenibile ad una migliore gestione e conservazione delle risorse; il budget previsto per tali azioni è di € 6.000,00.

Tali azioni troveranno copertura nell'ambito del finanziamento ottenuto, sicchè non è prevista alcuna spesa a carico del Comune di Bisceglie.

Per regolamentare l'espletamento delle attività da parte del **G.A.L. Ponte Lama**, le parti intendono dar vita ad uno o più atti esecutivi, come successivamente meglio specificati.

ART. 3 – CONTENUTO DEGLI ATTI ESECUTIVI

Gli atti esecutivi, da formalizzarsi successivamente all'approvazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda, dovranno indicare:

1. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
2. la durata delle attività e le condizioni di esecuzione;
3. le modalità di pagamento;
4. le modalità di rendicontazione delle spese;
5. i responsabili scientifici delle parti.

ART. 4 – DIRITTI SUI PRODOTTI

Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad esclusione di quelle preesistenti detenute da una parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento delle attività congiunte) ed i risultati scaturiti nel corso delle attività sopra indicate, costituiranno patrimonio comune delle parti.

A completamento delle attività, i suddetti risultati potranno di norma essere oggetto di pubblicazioni, salvo il rispetto di eventuali vincoli disposti a riguardo.

ART. 5 – LUOGO DELL'ATTIVITÀ

Le attività oggetto del presente protocollo d'intesa si svolgeranno, rispettivamente, nei locali nelle disponibilità del G.A.L. Ponte Lama e/o, nonché sui locali eventualmente disponibili nella sede del Comune di Bisceglie e da individuare successivamente.

Entrambe le parti consentiranno al personale incaricato il libero accesso presso le strutture che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti vigenti.

Potranno essere concordate trasferite in altre località secondo i limiti e modalità che saranno concordate preventivamente.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

Entrambe le parti provvederanno alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di ciascun ente sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa.



Ciascuno degli enti si ritiene responsabile del proprio personale e verso terzi dell'esecuzione di attività derivanti dal presente protocollo d'intesa da parte del proprio personale dipendente.

ART. 7 – DURATA

Il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data della sua stipula e terminerà con la data prevista di scadenza delle attività progettuali e comunque entro la data di completamento delle attività previste.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dal presente protocollo d'intesa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. In tal caso al G.A.L. verranno riconosciute le attività effettivamente espletate e correttamente rendicontate.

ART. 8 –FORO COMPETENTE

Le parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente protocollo d'intesa

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione o esecuzione del presente protocollo d'intesa, sarà risolta mediante arbitrato, ai sensi dell'art. 806 e successivi del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da 3 arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Trani, città dove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

ART. 9 – REGISTRAZIONI

Il presente protocollo d'intesa è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

G.A.L. Ponte Lama
GAL PONTE LAMA

Soc. Cons. a r.l.

Corso Garibaldi, 23

76011 Bisceglie (BT)

C.F./P.I. 06986040720

COMUNE DI BISCEGLIE